

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è dell'onorevole camerata Paolucci, al ministro dell'interno, « per sapere se ritenga di intervenire, ed in quale modo, per disciplinare l'uso di apparecchi radiologici, almeno per quanto riguarda la radioterapia, da parte di medici non specializzati, tenendo presenti i danni, ormai considerevoli e gravi per numero e per intensità, che apportano quotidianamente alla pubblica salute coloro che, sforniti di scienza e perciò anche di coscienza, protetti da una libertà non sempre meritata, adoperano un'arma troppo pericolosa nelle loro mani inesperte ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La segnalazione del camerata onorevole Paolucci è quanto mai opportuna. In verità l'esercizio dei gabinetti, istituti ed ambulatori dove sono applicate cure fisiche è attualmente disciplinato dalla legge 16 luglio 1916, n. 947, e dal relativo regolamento, approvato con Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; ma tali disposizioni, dato lo sviluppo preso dalle cure fisiche, si sono mostrate insufficienti ed inadeguate.

D'altro canto, non sono mancate segnalazioni di inconvenienti dovuti all'impiego di radiazioni da parte di personale non provvisto della necessaria capacità tecnica.

In vista di ciò, il Ministero dell'interno ha preso l'iniziativa di rivedere le disposizioni attualmente vigenti in materia, sia per riunirle in un regolamento a sé stante, sia per introdurre restrizioni maggiori da quelle sinora previste.

È stata, e tale uopo, nominata una speciale Commissione che ha già concretato le sue proposte.

Le nuove norme contengono due ordini di disposizioni:

Da un lato, determinano le condizioni oggettive necessarie per l'autorizzazione ad esercitare gabinetti, istituti od ambulatori di cure fisiche ed affini; rendono obbligatoria la denuncia del possesso di apparecchi radiologici destinati anche a scopo diverso da quello terapeutico; dettano le norme riguardanti le precauzioni da adottarsi nei riguardi della incolumità degli ammalati e del personale di assistenza, quelle per la detenzione e l'affitto dei preparati radioattivi e quelle, infine, necessarie per garantire l'idoneità dei preparati anti X.

Dall'altro, si prescrive, in chi aspira ad applicare cure fisiche, il possesso di speciali titoli per i singoli reparti di cure.

Le nuove norme saranno, quanto prima, sottoposte al parere del Consiglio Superiore di sanità e avranno, quindi, l'ulteriore corso.

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PAOLUCCI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno per la sua risposta, della quale mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Verdi, ai ministri dell'interno e delle finanze « per conoscere se non credano conforme allo spirito della legge 14 giugno 1928, n. 1312, sulle esenzioni tributarie alle famiglie numerose dare al concetto dell'« inabilità al lavoro » dei figli maggiorenni contemplata dall'articolo 3 della legge stessa come condizione che non esclude il beneficio, l'interpretazione di « incapacità attuale a provvedere a se stessi » (come si è analogamente interpretato dalla Commissione centrale delle imposte dirette, con decisione 29 maggio 1929, n. 96286, l'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, relativo all'imposta complementare progressiva sul reddito), e ciò allo scopo di non escludere dai vantaggi delle esenzioni molte famiglie che hanno effettivamente a carico il numero dei figliuoli preveduti dalla legge ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

CASALINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole camerata esprime il voto che le esenzioni previste a favore delle famiglie numerose siano estese anche nei casi in cui il numero minimo dei figli a carico sia raggiunto computando anche i figli maggiorenni temporaneamente inabili al lavoro.

L'interpretazione che è stata data finora di questa inabilitazione, nel senso che si tratti di inabilitazione permanente, risulta chiaramente dal testo della legge, che non ha fissato alcun termine alla inabilità, e quindi indica trattarsi di inabilità permanente.

Inoltre, nelle norme regolamentari di applicazione all'articolo 2, autenticamente, si dichiara che deve trattarsi di « inabilità permanente ».

Nè si crede opportuno promuovere un provvedimento legislativo, nel senso di estendere il concetto della inabilità a quella temporanea, perchè, fra l'altro, un provvedimento di tal genere non si presenterebbe di facile attuazione.